

# COMUNE DI CODOGNÉ

Provincia di Treviso  
Regione del Veneto



## PCCA - Piano Comunale di Classificazione Acustica

### CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4313 del 21 settembre 1993

Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico"

## REGOLAMENTO ACUSTICO


Art. 6, punto 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447

**SINDACO**  
Lisa Tommasella

**UFFICIO TECNICO**  
Beatrice Gallo  
Marta Fiorella

**SEGRETARIO**  
Paolo Orso

**PROGETTO**



Renato Salvalaggio  
ENTECA n° 934

Paolo Furlanetto  
ENTECA n° 747

con  
Alessia Rosin – elaborazioni grafiche e SIT

Codogné, marzo 2023



## SOMMARIO

SOMMARIO.....	1
<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
<b>TITOLO II – DISPOSIZIONI MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO (art. 8 L. 447/1995).....</b>	<b>4</b>
ART. 2 DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO .....	4
ART. 3 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	5
ART. 4 VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO.....	5
<b>TITOLO III - PUBBLICI ESERCIZI, DISCOTECHE, CIRCOLI PRIVATI E ALTRI LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI .....</b>	<b>7</b>
ART. 5 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	7
ART. 6 PRESCRIZIONI GENERALI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO, PER IL RISPETTO DELLA CIVILE CONVIVENZA E DELLA VIVIBILITÀ.....	7
ART. 7 UTILIZZO DI STRUMENTI ED APPARECCHI MUSICALI EQUIPARABILI ALLA MUSICA DI SOTTOFONDO .....	8
<b>TITOLO IV - ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO.....</b>	<b>10</b>
<i>CAPO 1 - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE, CONCERTI ED ASSIMILABILI .....</i>	<i>10</i>
ART. 8 DEFINIZIONI .....	10
ART. 9 LIMITI ED ORARI .....	10
<i>CAPO 2 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI .....</i>	<i>12</i>
ART. 10 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	12
ART. 11 LIMITI ACUSTICI ED ORARI.....	12
ART. 12 RICHIESTA DI DEROGA .....	13
ART. 13 EMERGENZE.....	13
<i>CAPO 3 - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE .....</i>	<i>14</i>
ART. 14 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	14
ART. 15 SORGENTI SONORE - ABITAZIONI PRIVATE .....	14
ART. 16 VEICOLI A MOTORE .....	14
ART. 17 MACCHINE DA GIARDINO.....	15
ART. 18 MANUTENZIONI STRADALI E SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI.....	15
ART. 19 DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO .....	15
ART. 20 ATTIVITÀ RUMOROSE PRESSO LUOGHI DI CULTO.....	16
ART. 21 SEGNALAZIONI SONORE - SIRENE E CAMPANE .....	16
<b>TITOLO V - CONTROLLI E SANZIONI.....</b>	<b>17</b>
ART. 22 MISURAZIONI E CONTROLLI .....	17
ART. 23 SISTEMA SANZIONATORIO .....	18
ART. 24 ESPOSTI.....	19
<b>TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>20</b>
ART. 25 ABROGAZIONI.....	20
ART. 26 APPLICAZIONE AI REGOLAMENTI CONDOMINIALI.....	20
ART. 27 DOCUMENTAZIONE.....	20

ART. 28	RICHIAMO A NORME STATALI E REGIONALI.....	20
<b>APPENDICE NORMATIVA.....</b>		<b>21</b>
A	Opere soggette a DPIA, elencate all'art. 8 commi 2 e 4 della Legge 447/1995 e all'art. 1 dell'allegato "Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico" alla delibera del Direttore Generale di ARPAV 29/01/2008, n. 3 art. 1 .....	21
B	Attività a bassa rumorosità: allegato B al DPR 227/2011 .....	21
C	Categorie di edifici soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi (all. A al DPCM 5/12/1997) .....	22
D	Classificazione acustica – limiti assoluti e differenziali .....	22
ALLEGATI .....		24

---

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

---

### ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

---

1. Il presente Regolamento attua a livello comunale le disposizioni in materia di inquinamento acustico previste dall'art. 6, punto 1, lettera e) della Legge 447/1995 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dal DPCM 14/11/1997, oltre che dalla LR 21/1999.
2. Ai fini del presente Regolamento si farà riferimento alle definizioni indicate nella Legge 447/1995 e nei relativi decreti attuativi, nonché alla Deliberazione del Direttore Generale dell'ARPAV n. 3/2008 (pubblicata nel BUR n. 92 del 07/11/2008) con la quale sono stati approvati i seguenti documenti:
  - a. Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995, nel proseguo indicato come "Definizioni e obiettivi generali ARPAV";
  - b. Linee Guida per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995, nel proseguo indicato come "Linee Guida ARPAV".
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i comportamenti rumorosi in luoghi privati diversi dai circoli privati, quando non attengono alla sfera pubblicistica, causati ad esempio da animali, radio e TV, l'utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e per gli aspetti relativi alla normale tollerabilità di cui all'art. 844 del Codice Civile.
4. Sono inoltre esclusi dalla presente disciplina tutti i casi in cui sono applicabili le norme, più restrittive, contenute nei regolamenti condominiali. Si rileva che la normativa relativa all'inquinamento acustico concerne esclusivamente il profilo pubblicistico della tutela, quello cioè che la pubblica amministrazione deve apprestare in via generale a presidio dell'incolumità psicofisica della collettività.
5. In tale ambito gli eventuali interessi particolari dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misura in cui coincidono, in tutto od in parte, con l'interesse pubblico anzidetto.

---

## TITOLO II – DISPOSIZIONI MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO (art. 8 L. 447/1995)

---

### ART. 2 DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

---

1. Sono tenuti a presentare al SUAP/SUE la documentazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica secondo le Linee Guida ARPAV, i seguenti soggetti:
  - i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica, ed il potenziamento delle opere elencate all'art. 8 commi 2, 4 e 6 della Legge 447/1995, come indicato all'art. 1 delle Definizioni ed obiettivi generali ARPAV [v. appendice normativa, punto 1]
2. Ai fini delle norme di tutela dall'inquinamento acustico le attività economiche si classificano come segue:
  - a. attività a bassa rumorosità indicate nell'allegato B del DPR 227/2011 [v. appendice normativa, punto 2];
  - b. ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
  - c. tutte le altre attività.
3. Nella valutazione della rumorosità si dovrà tener conto anche del disturbo associabile al rumore antropico prodotto dagli avventori e dal traffico indotto.
4. L'avvio delle attività a bassa rumorosità non è soggetto ad alcuna formalità preventiva con riferimento alle disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico.
5. L'avvio delle attività diverse da quelle a bassa rumorosità è soggetto alla presentazione della documentazione previsionale d'impatto acustico (DPIA) redatta da un tecnico competente in acustica, conformemente alle Linee Guida ARPAV.
6. Nel caso in cui le emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica, nel caso di PMI come definite dal Decreto Ministeriale (attività produttive) 18 aprile 2005, la DPIA può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal gestore (titolare, procuratore/preposto, legale rappresentante).
7. Nel caso in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica, l'avvio delle stesse è subordinato all'ottenimento del nulla-osta comunale.
8. Qualora per l'esercizio di tali attività non sia previsto o prescritto alcuna autorizzazione, SCIA o comunicazione, il titolare dell'attività deve depositare al SUAP/SUE la documentazione relativa all'impatto acustico almeno trenta giorni prima dell'inizio effettivo dell'esercizio. Negli altri casi, la documentazione dovrà essere tramessa con le modalità di cui al DLgs 222/2016.
9. Copia della DPIA e del relativo nulla-osta comunale, ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dovranno essere conservati presso i locali delle attività ed esibiti agli organi di vigilanza in caso di controllo.
10. Ogni modifica/sostituzione degli impianti in uso o degli orari di utilizzo degli stessi è subordinata alla presentazione all'ufficio competente di una relazione tecnica a firma di un tecnico competente in acustica, che attesti il rispetto delle prescrizioni contenute nel nulla-osta comunale ovvero di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 attestante il rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica.
11. Nei casi di cambio di ragione sociale, subingresso, e qualsiasi altra variazione non compresa al precedente comma 10, il gestore (titolare, procuratore/preposto, legale rappresentante) dell'attività presenterà una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica o il rispetto delle prescrizioni di cui al nulla-osta comunale.

### **ART. 3 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI**

---

1. Contestualmente alla presentazione di un progetto edilizio relativo alle destinazioni d'uso indicate dalla tabella A del DPCM 05/12/1997, per gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera d) ed e) del DPR 380/2001, nonché nei casi di cambio di destinazione d'uso, ad esclusione degli ampliamenti destinati a locali accessori esterni alle abitazioni o pertinenziali, dovrà essere presentata idonea documentazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato, di previsione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici in progetto, ai sensi del DPCM 05/12/1997, individuando i materiali, gli spessori ed i criteri costruttivi necessari a garantire il conseguimento degli standard di isolamento acustico stabiliti dal succitato decreto [v. appendice normativa, punto C].
2. Gli edifici relativi all'edilizia scolastica, oltre ai limiti previsti dal DPCM 05/12/1997 devono soddisfare anche i relativi limiti del tempo di riverberazione e gli indici di isolamento acustico riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/5/1967 e nel DM 18/12/1975 e CAM Edilizia.
3. È fatta salva la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, sottoscritta da un tecnico abilitato, in cui sia dichiarato ed asseverato che il progetto e l'intervento sarà realizzato in modo tale da rispettare gli indici ed i livelli stabiliti dal DPCM 05/12/1997 e s. m. e i..
4. Nei casi di interventi edilizi in presenza di vincoli di cui al DLgs 42/2004 tali da limitare o impedire gli interventi finalizzati al rispetto degli indici e dei livelli del DPCM 05/12/1997, tale condizione dovrà essere documentata e comunque non dovrà essere peggiorata la qualità esistente dei requisiti acustici passivi dell'immobile.
5. A fine lavori, o comunque nell'ambito della segnalazione certificata di agibilità, dovrà essere certificato da parte del Direttore Lavori, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, il rispetto dei requisiti acustici passivi di cui al DPCM 5/12/1997 e successive modifiche e/o integrazioni.
6. L'assenza o l'incompletezza della documentazione di cui al presente articolo impedisce il rilascio o la formazione del titolo abilitativo edilizio nonché, con riferimento ai commi 5, impedisce l'attestazione di agibilità dell'edificio o impianto.

### **ART. 4 VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO**

---

1. Per valutazione di clima acustico si intende un'attività volta ad individuare il livello, nonché le caratteristiche, della rumorosità prodotta dall'insieme delle sorgenti sonore presenti in una determinata area all'interno della quale sarà collocato un ricettore, al fine di verificarne la compatibilità acustica.
2. Sono tenuti a presentare la documentazione di clima acustico, secondo le modalità ed i criteri riportati nelle Linee Guida ARPAV, i soggetti interessati alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
  - a. scuole, asili nido ed altre attività similari;
  - b. ospedali;
  - c. case di cura e di riposo;
  - d. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  - e. nuovi insediamenti residenziali (piani urbanistici attuativi) ricadenti:
    - nelle fasce di pertinenza acustica per le infrastrutture stradali e ferroviarie;
    - nel raggio di 2 km da aeroporti, aviosuperfici ed eliporti;
    - nel raggio di 500 m da insediamenti industriali ricadenti in classe VI;
    - nel raggio di 200 m da insediamenti industriali ricadenti in classe V e da grandi strutture di vendita;
    - nel raggio di 100 m dalle altre opere di cui all'art. 8, comma 2 legge 26/10/1995, n. 447;
  - f. edifici residenziali ricadenti nelle fasce di pertinenza acustica dell'Autostrada A27, della

Superstrada Pedemontana Veneta, delle strade Statali e Provinciali, nonché della ferrovia, nei quali sono previsti gli interventi di cui al precedente articolo 4, comma 1;  
g. ogni altro caso indicato dalle Linee Guida ARPAV.

3. Il rilascio del titolo abilitativo, per le opere di cui al precedente comma 2 è subordinato a parere da parte dell'ufficio competente da formularsi in base alla valutazione del clima acustico presentata.
4. Per i nuovi insediamenti o i cambi di destinazione d'uso di edifici esistenti di tipologia indicata al comma 2, lettere a), b) e c), essendo recettori particolarmente sensibili e come tali tutelati da valori limite di rumore più cautelativi, la valutazione previsionale di clima acustico dovrà dimostrare il rispetto dei limiti, e limitatamente al tempo di riferimento diurno solo per i recettori indicati alla lettera a), fatto salvo quanto previsto dai decreti attuativi sulle infrastrutture di trasporto, relativamente ai limiti interni conseguibili mediante interventi diretti sui recettori.

---

### **TITOLO III - PUBBLICI ESERCIZI, DISCOTECHES, CIRCOLI PRIVATI E ALTRI LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI**

---

#### **ART. 5 CAMPO DI APPLICAZIONE**

---

1. Il presente Titolo si applica a tutte le strutture fisse, in particolare ai pubblici esercizi, circoli privati o ricreativi e altri luoghi di ritrovo aperti o chiusi quali strutture destinate allo sport, al tempo libero e spettacolo, discoteche, esercizi con somministrazione anche non assistita, esercizi commerciali e artigianali, sale giochi, sale dedicate (VLT) e bingo e assimilabili, con esclusione di quelle definite come attività temporanee dal successivo art. 14.

#### **ART. 6 PRESCRIZIONI GENERALI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO, PER IL RISPETTO DELLA CIVILE CONVIVENZA E DELLA VIVIBILITÀ**

---

1. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo II.
2. Le attività di cui al presente Titolo sono inoltre soggette alle seguenti prescrizioni:
  - a. nell'esercizio di nuove attività, quella musicale potrà essere resa definitiva solo previo collaudo acustico, secondo normativa vigente, a carico del titolare dell'attività: nel frattempo l'esercizio dovrà dotarsi di nulla osta provvisorio rilasciato dall'ufficio competente;
  - b. nel caso di accertamento di disturbo riconducibile a sorgenti amplificate, da parte degli organi di vigilanza, l'attività dovrà essere ricondotta tra quelle a bassa rumorosità fintantoché non vi sarà la conformazione dell'attività alle norme del presente Regolamento;
  - c. l'esercizio dell'attività oltre le ore 24.00, in aree di classe I e II, dovrà essere effettuata mantenendo chiusi tutti gli infissi (porte, finestre, ecc.), nel rispetto comunque delle prescrizioni date dal Comune; gli ingressi/uscite dovranno essere dotati di doppia porta od altri accorgimenti idonei a contenere la propagazione del rumore;
  - d. ogni elemento di riproduzione musicale (diffusori e similari) non potrà essere ancorato rigidamente alla struttura, se nello stesso immobile od in altri confinanti vi siano abitazioni o altre attività con permanenza di persone; dovranno essere adottati sistemi che prevedano la sospensione o l'uso di giunti isolanti dei medesimi elementi di diffusione;
  - e. l'adozione di un sistema di limitazione sonora tarato e controllato di cui dovrà essere fornita adeguata documentazione tecnica; le caratteristiche dell'impianto di amplificazione, dei limitatori e la relativa taratura, oltre alle caratteristiche di inamovibilità del limitatore stesso, dovranno essere riportati nella valutazione di impatto acustico.
3. In caso di accertamento di violazione per superamento dei limiti acustici, o inottemperanza alle prescrizioni del nulla osta o assenza dello stesso, il Responsabile dell'ufficio competente prescrive, con provvedimento motivato, le misure necessarie per eliminare le violazioni riscontrate ed i termini per adempiere, nonché l'inibizione, anche in forma coattiva, dell'utilizzo delle fonti di emissione rumorosa, comportando, se presente, la sospensione o l'annullamento del nulla osta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. È fatta salva la possibilità per il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti di fatto e diritto di cui all'art. 9 della Legge 447/1995, di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento del rumore, qualora lo richiedano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente.
5. I festeggiamenti della notte di Capodanno con musica elettro amplificata, organizzati dalle attività di cui al presente Titolo, sono ammessi fino alle ore 02.00 nel rispetto dell'ordine e della tranquillità pubblica.
6. I gestori (titolari, procuratori/preposti, legali rappresentanti) delle attività economiche di cui al presente Titolo devono adottare inoltre i seguenti accorgimenti atti a garantire il rispetto della civile convivenza:

- a. idonee misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate o comunque derivanti dall'esercizio dell'attività all'interno dei locali non costituisca fonte di inquinamento acustico;
- b. assicurare un'adeguata sorveglianza, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze dello stesso mediante personale incaricato e/o qualificato secondo la vigente normativa, volto a garantire il normale andamento dell'attività nonché a prevenire eventuali situazioni di disturbo determinate dai frequentatori, e richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine;
- c. i gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, circoli privati o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, dove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada e facendo opera di persuasione con proprio personale.
- d. i gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al precedente comma sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori anche al di fuori dei locali e che siano riconducibili agli avventori o clienti degli stessi.
- e. fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale e salvo deroghe per comprovati motivi concesse dall'Amministrazione Comunale, anche con riferimento agli orari, l'esercizio di attività che provochino rumori, strepiti o vibrazioni sono consentiti nel territorio comunale:
  - i. nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre: dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
  - ii. nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio: dalle ore 07.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00;
  - iii. nei giorni di sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00, domenica e festivi non consentiti;
- f. anche durante gli orari sopra stabiliti, dovrà essere adottata ogni cautela e usato ogni accorgimento affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.
- g. L'esercizio delle professioni, arti e mestieri su indicati non è soggetto a limitazioni di orario nelle zone destinate all'industria e all'artigianato dal P.R.G..

#### **ART. 7 UTILIZZO DI STRUMENTI ED APPARECCHI MUSICALI EQUIPARABILI ALLA MUSICA DI SOTTOFONDO**

---

1. L'utilizzo di impianti di diffusione sonora, di strumenti musicali o di apparecchi amplificatori della voce (karaoke) all'interno dei locali di cui al precedente articolo 2, comma 2, lettera b) è classificabile come "musica di sottofondo" qualora avente valori di emissione moderati e tali da non sovrastare il normale parlare degli avventori e comunque non deve essere percepibile all'esterno dei locali e/o presso le abitazioni adiacenti.
2. Dette attività musicali non sono subordinate ad autorizzazione o ad altri atti d'assenso se effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a. devono essere meramente accessorie rispetto all'attività principale dell'esercizio in cui vengono espletate o alle finalità associative;
  - b. non devono intervenire modifiche, anche temporanee od occasionali, dei locali o altre iniziative che facciano assumere all'uso degli strumenti musicali carattere di attrazione prevalente rispetto all'attività abituale;

- c. non devono protrarsi oltre l'orario di apertura dell'attività;
  - d. non devono essere pubblicizzate;
  - e. non devono essere svolte all'esterno dei locali;
  - f. l'attività deve operare a porte e serramenti chiusi;
  - g. è vietata la riproduzione di musiche o frasi che possano offendere la morale, il sentimento religioso, la Costituzione, o che comunque possano turbare l'ordine o la sicurezza pubblica.
3. L'esercizio di attività musicali aventi anche solo una caratteristica diversa da quelle indicate ai precedenti commi è soggetto alle disposizioni di cui al Titolo II o, se temporanee, al Titolo IV.

---

## TITOLO IV - ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

---

### CAPO 1 - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE, CONCERTI ED ASSIMILABILI

---

#### ART. 8 DEFINIZIONI

---

1. Sono da considerarsi manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico gli eventi (i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, i festival, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive, le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata, ecc.) che prevedano l'utilizzo di sorgenti sonore e che si svolgano:
  - a. in ambiente aperto;
  - b. in strutture temporanee appositamente predisposte;
  - c. in strutture permanenti specificatamente allestite per l'evento temporaneo.

---

#### ART. 9 LIMITI ED ORARI

---

1. Le manifestazioni di cui al presente capo non necessitano di nulla-osta ai sensi del presente Regolamento purché presentino tutte le seguenti caratteristiche:
  - a. non devono avere durata superiore a 5 giorni nell'arco di tempo di un mese ed a 15 giorni nell'arco di un anno presso la medesima area;
  - b. la potenza complessiva degli impianti di amplificazione non deve essere superiore a 1000 W nominali;
  - c. l'attività rumorosa deve iniziare dopo le ore 7.30 e deve cessare entro le ore 23.00 (dal lunedì al venerdì e la domenica) ed entro le 24.00 (il sabato e prefestivi), con interruzione pomeridiana tra le ore 13.00 le ore 15.00
  - d. non venga superato presso le abitazioni più prossime alle manifestazioni il valore limite di emissione, misurato a 1 m dalla facciata più esposta dal ricettore più disturbato (in alternativa sul davanzale di una porta/finestra tenuta aperta, di 65 dB(A) LAeq, riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia del DM 16/03/1998.
2. Le caratteristiche di cui al precedente comma 1 dovranno essere autocertificate, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, da presentare in sede di rilascio dell'autorizzazione ex art. 68 del TULPS (o della corrispondente SCIA nei casi previsti); ove l'attività non rientri tra quelle disciplinate dal TULPS e non sia soggetta ad alcuna altra autorizzazione comunale, l'autocertificazione dovrà essere conservata dall'organizzatore ed esibita agli organi di vigilanza in caso di controllo.
3. Le manifestazioni temporanee aventi anche solo una caratteristica diversa da quelle indicate al comma 1 possono essere autorizzate in deroga ai limiti di classe acustica, nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione ex art. 68 del TULPS ovvero su istanza presentata almeno trenta giorni prima dell'evento.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione in deroga, l'interessato dovrà presentare documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) redatta da un tecnico competente in acustica. L'autorizzazione può prescrivere che le emissioni sonore siano monitorate da un tecnico competente in acustica, che provvederà a redigere apposita documentazione tecnica che attesti l'avvenuto rispetto dei limiti indicati nell'autorizzazione.

5. L'autorizzazione in deroga non può riguardare:
  - a. l'estensione dell'orario di svolgimento della manifestazione oltre le ore 24.00, ad eccezione degli eventi di Capodanno, per i quali è concessa deroga fino alle ore 02.00 del 1° gennaio;
  - b. eventi da realizzarsi nelle zone di nelle aree ricomprese dalla zonizzazione acustica in Classe I e II
6. Alle manifestazioni temporanee organizzate dall'Amministrazione Comunale viene concessa automaticamente deroga ai limiti acustici ed orari precedentemente stabiliti.
7. Considerata la particolarità e le finalità sociali dell'evento, il Comune, in deroga ai limi acustici prescritti, autorizza in via generale lo svolgimento delle seguenti manifestazioni, che non potranno protrarsi oltre le 01:30:
  - CF – Parck Edition;
  - Magicamente Mutera;
  - Arthur's Club – Cimaville in Festa;
  - Festeggiamenti Sant'Ulderico Vescovo;
  - Festeggiamenti Madonna del Rosario;
  - Giostre – Sagra della Mela Cotogna;
  - Sagra della Mela Cotogna;
  - Festeggiamenti Roverbasso Club.
8. Alle manifestazioni sportive ricorrenti che si tengano all'aperto può essere concessa un'unica autorizzazione in deroga ai limiti acustici ed orari precedentemente stabiliti purché, prima dell'inizio del campionato sportivo, ne venga fatta richiesta all'ufficio competente, comunicando anche il calendario delle giornate sportive. L'Ufficio comunale competente si riserva comunque la facoltà di richiedere tutta la documentazione tecnico-amministrativa ritenga necessaria a tutela della quiete pubblica, procedendo agli accertamenti del caso ed impartendo eventuali prescrizioni.
9. Per lo svolgimento di attività estive ludico ricreative per ragazzi (grest parrocchiali e centri estivi ricreativi o eventi similari), non è necessario richiedere l'autorizzazione in deroga qualora gli impianti elettro amplificati abbiano potenza inferiore a 300 W, e siano utilizzati solo nei giorni feriali, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
10. Anche durante gli orari sopra stabiliti, dovrà essere adottata ogni cautela e usato ogni accorgimento affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.
11. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, lo svolgimento delle attività sportive o ricreative rumorose è ammesso dalle ore 08.00 alle ore 23.00 e nel periodo 1° maggio-30 settembre dalle ore 08.00 alle ore 23.30 ed in entrambi i casi con interruzione pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 16.00, salvo deroga espressa rilasciata dal Comune. Il Sindaco con apposito provvedimento potrà temporaneamente modificare tali orari e periodi.
12. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 della Legge Regione del Veneto n. 21/99, le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda, festival, sagre paesane o manifestazioni analoghe, dovranno preventivamente essere autorizzate dal comune e potranno protrarsi non oltre le ore 24.00 salvo deroghe su richiesta scritta e motivata.
13. Le sopraccitate manifestazioni, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano determinare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore di cui al comma 5°.

## CAPO 2 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

---

### ART. 10 CAMPO DI APPLICAZIONE

---

1. Il presente Capo si applica alle attività operative e di gestione dei cantieri temporanei e comunque ai lavori che possono provocare disturbo alla quiete degli abitanti nelle zone limitrofe al cantiere, per contenere o minimizzare l'impatto acustico dovuto all'esecuzione dei lavori con macchinari o attrezzature particolarmente rumorose.
2. I cantieri sono classificati:
  - a. di iniziativa privata: ai sensi dall'art. 3 del DPR 380/2001 o del vigente Codice della Strada;
  - b. di iniziativa pubblica o di pubblica utilità, sia di tipo edile che stradale, quando rientrano tra le opere che la normativa vigente classifica come pubbliche, ivi comprese le attività di manutenzione di aree verdi, canali e fossati.
3. Tutte le attrezzature utilizzate nell'ambito dei cantieri edili, stradali e simili dovranno essere conformi al DLgs 262/2002. In ogni caso dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per contenere il livello di rumore connesso con il loro uso (ad es. carter, appropriati posizionamenti nel cantiere, il più lontano possibile dagli ambienti ove vi è la presenza stabile di persone, ecc.). L'ufficio competente potrà adottare specifiche disposizioni, che dovranno essere approvate dalla Giunta Comunale, per regolamentare l'uso dei macchinari o delle attività particolarmente rumorose.
4. I macchinari con certificazione CE, qualora previsto, dovranno essere provvisti di certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.
5. Gli avvisatori acustici, nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche e di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, potranno essere utilizzati nel centro abitato, solo se non sostituibili con altri tipi di segnalatori luminosi.

### ART. 11 LIMITI ACUSTICI ED ORARI

---

1. Le attività di cantiere che rispettano le prescrizioni di cui al presente articolo nonché le disposizioni generali di cui al precedente art. 10 si intendono autorizzate in deroga nel periodo di validità del titolo abilitativo edilizio.
2. I limiti acustici assoluti da non superare relativamente alle attività di cui al presente Capo, ad esclusione del traffico veicolare, sono:
  - a. zone classe II - III - IV - V: 70 dB(A);
3. Tali limiti si intendono riferiti alla facciata delle abitazioni più vicine confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività di cantiere. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A).
4. I limiti di cui sopra si intendono di livello equivalente, Leq, riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia prevista dal DM 16/03/1998. Non si applicano i limiti differenziali.
5. I limiti d'orario per i cantieri, a seconda della zona come individuata dal PCCA, sono:

<b>Zone classe V</b>	<b>Rimanente territorio comunale</b>
<b>Tutti i giorni:</b> dalle ore 08:00 alle ore 19:00	<b>Dal lunedì al sabato:</b> dalle ore 08:00 alle ore 12:00 dalle ore 14:00 alle ore 19:00

## **ART. 12 RICHIESTA DI DEROGA**

---

1. Sono tenuti a richiedere deroga ai limiti acustici le attività di cui al presente capo che non rispettino:
  - a. i limiti previsti dal precedente art. 11, comma 2;
  - b. gli orari indicati al precedente art. 11, comma 5.
2. Alla richiesta di deroga dovrà essere allegata una relazione tecnica contenente il cronoprogramma dei lavori, la descrizione delle lavorazioni, degli impianti/attrezzature utilizzate e delle motivazioni per cui si richiede la deroga agli orari e/o limiti acustici.
3. Nel caso indicato al comma 1, lettera a) dovrà essere allegata altresì idonea documentazione previsionale di impatto acustico.
4. Qualora l'attività rumorosa sia concessa in deroga, oltre alle disposizioni generali di cui all'art. 10, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:
  - a. dovrà essere adottata ogni possibile misura organizzativa per ricondurre le attività più disturbanti sotto il profilo acustico alle fasce orarie di cui all'art. 11 comma 5;
  - b. dovranno essere avvertiti i recettori più disturbati dall'attività del cantiere mediante avvisi e/o l'apposizione di cartelli ben visibili sulla recinzione del cantiere, con l'indicazione dei giorni in cui saranno effettuate le lavorazioni più rumorose ed i rispettivi orari, al fine di informare preventivamente del disagio temporaneamente arrecato.

## **ART. 13 EMERGENZE**

---

1. Al fine del ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche, condotte fognarie, acquedottistiche, del gas, ecc.) o in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, si intendono tacitamente derogati gli orari e gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, a condizione che si provveda comunque ad avvertire i recettori più disturbati mediante avvisi e/o l'apposizione di cartelli ben visibili sulla recinzione del cantiere, con l'indicazione dei giorni in cui saranno effettuate le lavorazioni più rumorose ed i rispettivi orari, al fine di informare preventivamente del disagio temporaneamente arrecato.

## **CAPO 3 - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**

---

### **ART. 14 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

---

1. In tutti i luoghi pubblici ed in quelli privati aperti ed esposti al pubblico è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino disturbo o molestia alla quiete pubblica e privata, al riposo o alle occupazioni altrui.
2. Nei locali gestiti dal Comune, come uffici, dormitori, sale di riunione, biblioteche, musei, piscine, palestre, centri ricreativi, campi giuoco, le persone debbono mantenere contegno consono al luogo e tale da non arrecare disturbo ed osservare i regolamenti particolari e le ordinanze del Sindaco per accedere e frequentare detti sedi.

### **ART. 15 SORGENTI SONORE - ABITAZIONI PRIVATE**

---

1. Nelle abitazioni le sorgenti sonore (apparecchi radio, televisori, impianti stereo e simili, nonché elettrodomestici) non devono arrecare disturbo al vicinato, in particolare i suoni e/o rumori non devono propagarsi all'esterno dopo le ore 22.00 e fino alle ore 08.00; tale limitazione viene estesa anche dalle ore 13.00 alle ore 15.00, nel periodo 1° aprile al 30 settembre e dalle 13.00 alle ore 14.30 negli altri mesi. I medesimi obblighi sono estesi a tutti coloro che usano simili strumenti o apparecchi portatili o installati su veicoli.
2. E' vietato provocare disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone con grida, schiamazzi, cori, giochi o con malgoverno di animali.

### **ART. 16 VEICOLI A MOTORE**

---

1. Ai fini del contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare valgono, per ciò che concerne la manutenzione e la conduzione dei veicoli a motore, le indicazioni, le prescrizioni e le sanzioni previste dal Codice della Strada.
2. Fermo restando quanto già previsto dal Codice della Strada, è vietato:
  - a. tenere il motore acceso durante la sosta, la fermata e le operazioni di carico-scarico;
  - b. eseguire operazioni di carico e scarico senza adottare misure atte a ridurre la rumorosità, dalle ore 22.00 alle ore 07.00;
  - c. è vietato trasportare materiale potenzialmente rumoroso, senza adottare opportune cautele e/o accorgimenti in merito.
3. Fatto salvo quanto prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli, sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale, ancorché intermittente, non deve comunque superare la durata complessiva di tre minuti primi.
4. Il veicolo potrà essere rimosso dagli organi di Polizia Stradale, con spese a carico del proprietario, in caso di accertata violazione dei limiti di tempo qualora il rumore sia tale da creare immissioni moleste all'interno delle abitazioni o presso altri recettori sensibili. Si applicano in tali casi le norme del Codice della strada che disciplinano la rimozione ed il pagamento delle spese.
5. Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, deve essere tarato in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso deve cessare entro quindici minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente.

#### **ART. 17    MACCHINE DA GIARDINO**

---

1. L'uso di macchinari, attrezzature rumorose, con motori a scoppio, utilizzati per l'esecuzione di lavori di giardinaggio o comunque di manutenzione delle aree verdi o per uso irriguo agricolo stagionale è consentito in deroga ai limiti previsti dal piano di classificazione acustica nei seguenti giorni e orari:

<b>dal lunedì al venerdì</b>	<b>sabato e festivi</b>
dalle ore 08:00 alle ore 13:00	dalle ore 09.00 alle ore 13.00
dalle ore 15.00 alle ore 20.00	dalle ore 16.00 alle ore 20.00

2. Per quanto riguarda le aree verdi adiacenti agli edifici scolastici, l'orario consentito è solo quello al di fuori dell'attività scolastica.
3. I macchinari e le attrezzature per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie.
4. Anche durante gli orari sopra stabiliti, dovrà essere adottata ogni cautela e usato ogni accorgimento affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.

#### **ART. 18    MANUTENZIONI STRADALI E SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI**

---

1. Le attività di spazzamento e lavaggio strade, di raccolta e compattamento dei rifiuti svolti per il servizio di pubblica utilità effettuate mediante l'utilizzo di macchinari e altre attrezzature, non sono soggetti a limiti di orario e a quanto previsto dal precedente art.14.
2. Tali attività non sono tenute al rispetto del limite d'immissione differenziale di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/1997 a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica delle attività;

#### **ART. 19    DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO**

---

1. I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore.
2. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.
3. Il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, deve essere tarato in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso deve cessare entro quindici minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente.
4. Congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, giallo o arancio visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente, dalla pubblica via, la sede da cui proviene l'allarme.
5. I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della Polizia.
6. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

## **ART. 20 ATTIVITÀ RUMOROSE PRESSO LUOGHI DI CULTO**

---

1. In ottemperanza anche al Decreto della Diocesi di Treviso Prot. n° 775/11/PG, che fissa con precisione limiti e orari, è sempre ammesso l'utilizzo di campane od orologi campanari o altri apparecchi di diffusione del suono collocati presso luoghi di culto utilizzati per scopi liturgici o connessi all'esercizio del culto o dell'uso religioso, secondo quanto stabilito dalle disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato. Le attività di cui al presente comma non dovranno essere autorizzate in deroga.
2. L'utilizzo delle campane in contesti diversi da quelli indicati nel comma 1, quali attività di dimostrazione, insegnamento e addestramento per gruppi e/o associazioni per la loro formazione, costituisce un'attività che viene ricompresa nelle manifestazioni temporanee di cui al Titolo IV, Capo I, del presente Regolamento.

## **ART. 21 SEGNALAZIONI SONORE - SIRENE E CAMPANE**

---

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.
2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7.00 alle ore 21.00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro. Tali segnalazioni devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi e di intensità moderata.

---

## TITOLO V - CONTROLLI E SANZIONI

---

### ART. 22 MISURAZIONI E CONTROLLI

---

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della LR 21/1999, per le funzioni tecniche di controllo il Comune si avvale di ARPAV secondo le procedure concordate.
2. Negli altri casi ARPAV provvederà all'effettuazione delle rilevazioni fonometriche con le modalità indicate dal proprio regolamento.
3. Per le verifiche di natura tecnica, relativamente al monitoraggio, dovrà essere richiesto l'intervento al competente Dipartimento Provinciale di ARPAV.
4. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono altresì competenti gli altri soggetti che rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
5. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 4 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.
6. È sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art.13 della Legge n. 689/81 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali dove si svolga qualsiasi attività lavorativa.
7. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 1, qualora vengano segnalate situazioni di potenziale inquinamento acustico, il soggetto a cui è attribuibile la sorgente sonora oggetto di segnalazione è obbligato, su richiesta dell'organo accertatore, ad esibire la documentazione che attesti la conformità dell'impatto acustico e che attesti il rispetto dei limiti assoluti di zona, nonché dei limiti differenziali di immissione, ove applicabili, secondo le Linee Guida ARPAV ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il rispetto di tali limiti, ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.
8. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e/o ai limiti autorizzati o risulti inottemperante rispetto a precedenti provvedimenti già assunti dal Comune, il Responsabile del Servizio, con propria Ordinanza, provvede a disporre le misure di contenimento del rumore ritenute più opportune. Nei casi in cui si configuri la fattispecie di cui all'art. 9 della Legge 447/1995, il Sindaco potrà ordinare la sospensione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo mediante apposizione di sigilli alla sorgente stessa, se individuabile, oppure sospendere l'intera attività. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina, automaticamente, la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.
9. Il Sindaco può disporre con propria ordinanza, in casi di emergenza, di circostanze straordinarie o per motivi di sicurezza urbana, limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose riconducibili ad esercizi commerciali, pubblici esercizi o assimilabili

### ART. 23 SISTEMA SANZIONATORIO

---

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento si applicano, in relazione alle singole fattispecie, le sanzioni amministrative previste. Le sanzioni amministrative in materia di inquinamento acustico e disturbo da rumore sono individuati dalla legislazione nazionale e regionale come sintetizzato in tabella:

SANZIONI IN MATERIA ACUSTICA	
INFRAZIONE	SANZIONE
Non ottemperanza a provvedimenti dell'Autorità	da 1.031,91 € a 10.329,14 €
Supero dei limiti di emissione o di immissione	da 516,46 € a 5.164,57 €
Violazione delle disposizioni emanate in attuazione della L. 447/1995 e s.m.i.	da 258,23 € a 10.329,14 €
Supero reiterato dei limiti di emissione o di immissione	da 1.031,91 € a 10.329,14 €
Mancata presentazione al Comune del piano di risanamento delle imprese	da 516,46 € a 3.098,74 €
Supero dei limiti individuati nei regolamenti comunali	da 258,23 € a 1.549,37 €

2. Il Responsabile del Settore Polizia Locale è competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione al termine del procedimento sanzionatorio amministrativo di cui all'art.18 della Legge 689/81.
3. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 c. 2° della Legge 689/1981 potrà stabilire, in deroga a quanto previsto dal c. 1° del medesimo articolo, un diverso importo per il pagamento in misura ridotta all'interno del limite edittale minimo e massimo di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00.
4. Ove il Responsabile del Settore Polizia Locale rilevi una situazione di incompatibilità come previsto dalle norme sul pubblico impiego, competente ad emettere il provvedimento di cui al comma precedente è il Segretario del Comune.
5. L'esercizio delle attività di cui al Titolo III svolte in modo difforme rispetto alle prescrizioni dettate dal nulla osta, o a quanto dichiarato nella certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà o comunque da quanto previsto dal Titolo III, oltre all'applicazione delle sanzioni indicate al comma precedente comporterà anche la sospensione dell'attività musicale, di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi titolo autorizzata, da un minimo di 5 ad un massimo di 180 giorni.
6. L'esercizio delle attività di cui al Titolo IV in modo difforme rispetto alle prescrizioni dettate dall'autorizzazione in deroga ai limiti acustici, o a quanto dichiarato nella certificazione sostitutiva dell'atto di notorietà o comunque da quanto previsto dal Titolo IV, comporterà l'applicazione delle sanzioni indicate al comma 1.
7. Eventuali modifiche alle sanzioni stabilite dalle leggi dello Stato o dalla Regione si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.
8. L'inosservanza degli obblighi di conservazione di autorizzazioni, nulla-osta, DPIA relativa documentazione presso la sede dell'attività cui si riferiscono, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7 bis, comma 1 del DLgs 267/2000.
9. Le violazioni al presente Regolamento, ferme restando le sanzioni accessorie già previste in testi di legge nazionali o regionali, comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché, a seconda dei casi, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la rimozione delle opere e/o dell'esecuzione di quanto omesso.
10. Degli obblighi di cui al comma precedente viene fatta menzione nel verbale di accertamento redatto dagli organi di controllo, che verrà contestato o notificato al trasgressore ed agli altri obbligati in solido.
11. In caso di inottemperanza il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere verrà eseguita dall'Amministrazione Comunale con spese a carico dell'interessato.

## **ART. 24 ESPOSTI**

---

1. L'attività di controllo relativamente all'inquinamento acustico è esercitata sia d'ufficio, sia in seguito a segnalazioni/esposti, la cui valutazione compete all' ufficio competente. Soltanto nelle ipotesi in cui dall'esposto emergano dati o elementi tali da far presumere una potenziale situazione di inquinamento acustico relativo alle attività disciplinate dal presente Regolamento, si provvederà all'effettuazione dei dovuti controlli. Qualora, al contrario, l'ufficio verifichi che l'esposto non contenga alcun elemento rilevante ai fini della vigilanza sulla conformità delle emissioni acustiche, egli non è tenuto a disporre alcun accertamento.
2. Gli esposti che pervengono all'ufficio competente dovranno essere debitamente sottoscritti.

---

## **TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI**

---

### **ART. 25 ABROGAZIONI**

---

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili contenute nei regolamenti e provvedimenti comunali vigenti.

### **ART. 26 APPLICAZIONE AI REGOLAMENTI CONDOMINIALI**

---

1. Le prescrizioni di cui al Titolo V prevalgono su quelle eventualmente contenute nei regolamenti condominiali; in ogni caso, il disturbo da rumore tra privati, che esula dalla fattispecie dell'inquinamento acustico, non è di competenza della Pubblica Amministrazione.

### **ART. 27 DOCUMENTAZIONE**

---

1. Le domande, le autocertificazioni e quant'altro prevede il presente Regolamento, dovranno essere trasmesso per tramite del portale SUE/SUAP utilizzando la relativa modulistica; per i procedimenti non contemplati nel portale telematico, la relativa modulistica è messa a disposizione sul sito internet del Comune.
2. Le autorizzazioni, i nulla osta, e le dichiarazioni sostitutive, quest'ultime complete di documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del Comune e qualsiasi altro atto autorizzatorio previsto dal presente Regolamento, devono essere detenuti sul luogo ove si verifica l'attività rumorosa, a disposizione degli organi di controllo in caso di accertamento.

### **ART. 28 RICHIAMO A NORME STATALI E REGIONALI**

---

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle prescrizioni della Legge 447/1995, del DPCM 14/11/1997 e della LR 21/1999, specificamente per quanto attiene ai limiti in ambiente esterno, all'interno degli ambienti di vita in relazione a sorgenti mobili e fisse ed alla disciplina regionale vigente.
2. Si richiama la Deliberazione del Direttore Generale dell'ARPAV n. 3/2008 (pubblicata nel BUR n. 92 del 07/11/2008) con la quale sono state approvate le "Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995" e le "Linee Guida per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995".

---

## APPENDICE NORMATIVA

---

**A Opere soggette a DPIA, elencate all'art. 8 commi 2 e 4 della Legge 447/1995 e all'art. 1 dell'allegato "Definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico" alla delibera del Direttore Generale di ARPAV 29/01/2008, n. 3 art. 1**

---

1. Aeroporti, aviosuperfici, eliporti
2. Strade tipo: A, B, C, D, E, F così classificate dal DL n. 285 del 30.04.02
3. Ferrovie e sistemi di trasporto su rotaia
4. Strutture adibite ad attività produttive
5. Strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali
6. Circoli privati con impianti o macchinari rumorosi
7. Pubblici esercizi con impianti o macchinari rumorosi
8. Discoteche
9. Strutture adibite ad attività sportive o ricreative

**B Attività a bassa rumorosità: allegato B al DPR 227/2011**

---

1. Attività alberghiera
2. Attività agro-turistica \*
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar) \*
4. Attività ricreative \*
5. Attività turistica
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco
7. Attività culturali \*
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo \*
9. Palestre\*
10. Stabilimenti balneari\*
11. Agenzie di viaggio
12. Sale da gioco\*
13. Attività di supporto alle imprese
14. Call center
15. Attività di intermediazione monetaria
16. Attività di intermediazione finanziaria
17. Attività di intermediazione Immobiliare
18. Attività di intermediazione Assicurativa
19. Attività di informatica – software
20. Attività di informatica – house
21. Attività di informatica – internet point
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere)
23. Istituti di bellezza
24. Estetica
25. Centro massaggi e solarium
26. Piercing e tatuaggi
27. Laboratori veterinari
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
30. Lavanderie e stirerie

31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari
  32. Laboratori artigianali per la produzione di dolci
  33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati
  34. Laboratori artigianali per la produzione di pane
  35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti
  36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
  37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
  38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
  39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
  40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
  41. Liuteria
  42. Laboratori di restauro artistico
  43. Riparazione di beni di consumo
  44. Ottici
  45. Fotografi
  46. Grafici
- \* ad esclusione di quelle che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali

**C    Categorie di edifici soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi (all. A al DPCM 5/12/1997)**

---

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

**D    Classificazione acustica – limiti assoluti e differenziali (DPCM 14/11/1997)**

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite assoluti di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati:

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità dei ricettori o al confine di pertinenza dell'area dell'attinente all'impianto.

classi di destinazione d'uso		tempi di riferimento	
		diurno (6.00 – 22.00)	notturno (22.00 – 6.00)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

### Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

classi di destinazione d'uso		tempi di riferimento	
		diurno (6.00 – 22.00)	notturno (22.00 – 6.00)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

### Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5 dB nel periodo diurno;
- 3 dB nel periodo notturno.

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a) nelle aree classificate nella classe VI;
- b) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- c) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- d) al rumore prodotto da:
  - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
  - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.





- 5) \_\_\_\_\_
- 6) \_\_\_\_\_
- 7) \_\_\_\_\_
- 8) \_\_\_\_\_
- 9) \_\_\_\_\_

le macchine che non soddisfano i requisiti in materia di emissione sonora previsti dalle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale in uso nel cantiere rispettano i limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per la classe acustica delle zone esposte alla rumorosità del cantiere e sono:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_
- 6) \_\_\_\_\_
- 7) \_\_\_\_\_
- 8) \_\_\_\_\_
- 9) \_\_\_\_\_

Dichiara, inoltre, che le misure predisposte corrispondono a quanto tecnicamente possibile mettere in atto per ridurre l'immissione sonora ma che, ciononostante, la rumorosità prodotta non rientra nei limiti previsti dal Regolamento Acustico Comunale.

Si allega alla presente:

- planimetria indicante la posizione delle macchine/attività rumorose rispetto ai recettori circostanti e ad eventuali siti sensibili (rientranti nella classe I nella zonizzazione acustica del territorio) ed il posizionamento delle strutture di mitigazione;
- copia della certificazione di conformità CEE delle macchine in uso;
- copia di eventuali misure fonometriche;
- Cronoprogramma delle lavorazioni.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, attesta che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono rispondenti a verità.

In fede  
Codognè, lì \_\_\_\_\_

**Allegato 2 – DICHIARAZIONE DI EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA'  
CANTIERISTICHE NEL RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONE ED IMMISSIONE  
SONORA**

**Al Responsabile del Servizio  
del COMUNE DI CODOGNÈ**

(Marca da bollo)

Il/la  
sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
In qualità di \_\_\_\_\_  
della ditta/impresa \_\_\_\_\_  
cod. fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_  
domicilio fiscale \_\_\_\_\_

**dichiara che**

L'attività di \_\_\_\_\_  
Sita in \_\_\_\_\_  
che avrà inizio il \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_  
e si prolungherà fino al \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_  
verrà effettuata nel rispetto dei limiti di emissione ed immissione sonora previsti dalla  
legislazione vigente per le aree esposte al cantiere, secondo la zonizzazione acustica  
comunale, ai sensi della L. 447/95, del DPCM 14/11/97, della LR 21/99 e del Regolamento  
Acustico Comunale

L'attività consisterà in (descrivere dettagliatamente le fasi operative):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

e comporterà l'utilizzo delle seguenti attrezzature (indicare tipologia, modello e potenza  
sonora):

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_
- 6) \_\_\_\_\_
- 7) \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di  
dichiarazione mendace, attesta che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata  
sono rispondenti a verità.

In fede

Codognè, lì \_\_\_\_\_

**Allegato 3 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI  
IMMISSIONE ED EMISSIONE SONORA PER MANIFESTAZIONI POPOLARI,  
SPORTIVE E MUSICALI ALL'APERTO, CIRCHI E LUNA PARK**

**Al Responsabile del Servizio  
del COMUNE DI CODOGNÈ**

(Marca da bollo)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
In qualità di \_\_\_\_\_  
della ditta/impresa \_\_\_\_\_  
cod. fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_  
domicilio fiscale \_\_\_\_\_

**CHIEDE AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI IMMISSIONE E/O EMISSIONE  
SONORA**

Ai sensi della L. 447/95, del DPCM 14/11/97, della LR 21/99 e del Regolamento Acustico  
Comunale  
Per l'attività di \_\_\_\_\_  
Sita in \_\_\_\_\_

**A TAL PROPOSITO DICHIARA:**

che l'attività avrà inizio il \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_  
e si prolungherà fino al \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_  
con orario \_\_\_\_\_

L'attività consisterà in (descrivere dettagliatamente l'attività):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

le attività/attrezzature fonte di rumorosità saranno le seguenti (tipologia, modello e potenza  
sonora):

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_
- 6) \_\_\_\_\_
- 7) \_\_\_\_\_
- 8) \_\_\_\_\_

e verranno attivate nei periodi/fasce orarie

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_
- 6) \_\_\_\_\_
- 7) \_\_\_\_\_
- 8) \_\_\_\_\_

L'area nella quale verrà effettuata la manifestazione si trova in prossimità di:

- abitazione privata singola (metri \_\_\_\_\_)
- gruppo di abitazioni private (metri \_\_\_\_\_)
- condominio/i (metri \_\_\_\_\_)
- scuola (metri \_\_\_\_\_)
- ospedale (metri \_\_\_\_\_)
- casa di riposo (metri \_\_\_\_\_)
- altri edifici o spazi utilizzati da persone o comunità \_\_\_\_\_ (metri \_\_\_\_\_)

Al fine di minimizzare la rumorosità prodotta verranno messe in atto le seguenti misure organizzative:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

e le seguenti misure tecniche:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Dichiara, inoltre, che le misure predisposte corrispondono a quanto tecnicamente possibile mettere in atto per ridurre l'immissione sonora ma che, ciononostante, la rumorosità prodotta non rientra nei limiti previsti dal Regolamento Acustico Comunale.

Si allega alla presente:

- planimetria indicante la posizione delle macchine/attività rumorose rispetto ai recettori circostanti e ad eventuali siti sensibili (rientranti nella classe I nella zonizzazione acustica del territorio) ed il posizionamento delle strutture di mitigazione;
- copia di eventuali misure fonometriche;

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, attesta che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono rispondenti a verità.

In fede  
Codognè, lì \_\_\_\_\_

**Allegato 4 - DICHIARAZIONE DI EFFETTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI  
POPOLARI, SPORTIVE E MUSICALI ALL'APERTO, CIRCHI E LUNA PARK, NEL  
RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONE ED IMMISSIONE SONORA**

**Al Responsabile del Servizio  
del COMUNE DI CODOGNÈ**

(Marca da bollo)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
In qualità di \_\_\_\_\_  
della ditta/impresa \_\_\_\_\_  
cod. fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_  
domicilio fiscale \_\_\_\_\_

**dichiara che**

L'attività di \_\_\_\_\_  
Sita in \_\_\_\_\_  
che avrà inizio il \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_  
e si prolungherà fino al \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_  
con orario \_\_\_\_\_

verrà effettuata nel rispetto dei limiti di emissione ed immissione sonora previsti dalla legislazione vigente per le aree esposte alla manifestazione, secondo la zonizzazione acustica comunale, ai sensi della L. 447/95, del DPCM 14/11/97, della LR 21/99 e del Regolamento Acustico Comunale

L'attività consisterà in (descrivere dettagliatamente le fasi operative):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

e comporterà l'utilizzo delle seguenti attrezzature (indicare tipologia, modello e potenza sonora):

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_
- 6) \_\_\_\_\_
- 7) \_\_\_\_\_

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, attesta che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono rispondenti a verità.

In fede  
Codognè, lì \_\_\_\_\_

## Allegato 5 - RICHIESTA DI RILASCIO DI NULLA-OSTA ACUSTICO

Al Responsabile del Servizio  
del COMUNE DI CODOGNÈ

(Marca da bollo)

Il/la  
sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
In qualità di \_\_\_\_\_  
della ditta/impresa \_\_\_\_\_  
cod. fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_  
domicilio \_\_\_\_\_  
fiscale \_\_\_\_\_

### CHIEDE IL RILASCIO DI NULLA-OSTA ACUSTICO

Ai sensi della L. 447/95, del DPCM 14/11/97, della LR 21/99 e del Regolamento Acustico Comunale

Per l'attività/impianto \_\_\_\_\_  
Sita/o in \_\_\_\_\_

A tal proposito dichiara che l'attività/impianto sarà attiva/o:

- a ciclo continuo
- discontinuo
- modo discontinuo
- saltuariamente
  
- nel periodo diurno
- nel periodo serale
- nel periodo notturno

Descrizione dell'attività/impianto:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

- l'attività/impianto è localizzata/o in area che dalla classificazione acustica del territorio risulta essere:

- classe I
- classe II
- classe III
- classe IV
- classe V
- classe VI

- i recettori più vicini sono localizzati in area classificata come:

- classe I
- classe II
- classe III
- classe IV
- classe V
- classe VI

- l'attività/impianto si trova in prossimità di:

- abitazione privata singola (metri\_\_\_\_\_)
- gruppo di abitazioni private (metri\_\_\_\_\_)
- condominio/i (metri\_\_\_\_\_)
- scuola (metri\_\_\_\_\_)
- ospedale (metri\_\_\_\_\_)
- casa di riposo (metri\_\_\_\_\_)
- altri edifici o spazi utilizzati da persone o comunità\_\_\_\_\_ (metri\_\_\_\_\_)

La tipologia, modello e la potenza sonora delle sorgenti di rumore relative all'impianto/attività sono le seguenti:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_
- 4) \_\_\_\_\_
- 5) \_\_\_\_\_
- 6) \_\_\_\_\_
- 7) \_\_\_\_\_

la rumorosità prodotta in prossimità dell'attività/impianto è di dB(A)\_\_\_\_\_

Tra le sorgenti sonore ed i recettori non sono presenti/sono presenti strutture di abbattimento dell'onda sonora (specificare quali):

---



---



---



---

Sono previste le ulteriori seguenti strutture di mitigazione:

---



---



---



---



---

I livelli sonori raggiunti a livello dei recettori si prevede saranno di dB(A)\_\_\_\_\_

Il clima sonoro preesistente all'installazione dell'impianto/attività è il seguente:

---



---

Il contributo dell'attività/impianto all'aumento della rumorosità ambientale è il seguente:

---

Si allega alla presente:

- planimetria indicante la posizione delle sorgenti sonore, dei recettori circostanti con indicazione di eventuali recettori sensibili (rientranti nella classe I nella zonizzazione acustica del territorio) e delle strutture di mitigazione;

- copia di eventuali misure fonometriche;

- documentazione tecnica (valutazione previsionale di impatto acustico, valutazione di impatto acustico, relazioni sull'impatto acustico di strutture similari, ...) effettuate da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 ottobre 1995, n° 447.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, attesta che le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono rispondenti a verità.

In fede

Codognè, li \_\_\_\_\_

**Allegato 6 – AUTODICHIARAZIONE DI ATTIVITA' COMPORTANTE EMISSIONE  
SONORA ENTRO I LIMITI NORMATIVI**

**Al Responsabile del Servizio  
del COMUNE DI CODOGNÈ**

(Marca da bollo)

Il/la  
sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
In qualità di \_\_\_\_\_  
della ditta/impresa \_\_\_\_\_  
cod. fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_  
domicilio fiscale \_\_\_\_\_

**CHIEDE IL RILASCIO DI NULLA-OSTA ACUSTICO**

Ai sensi della L. 447/95, del DPCM 14/11/97, della LR 21/99 e del Regolamento Acustico  
Comunale

Per l'attività/impianto di \_\_\_\_\_  
Sita/o in \_\_\_\_\_

Descrizione dell'attività/impianto

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A tal proposito dichiara che l'attività/impianto non comporterà emissione sonora oltre i limiti normativi assoluti e differenziali in quanto non saranno presenti lavorazioni, strutture, impianti sorgente di rumorosità, né causerà variazione dei flussi di traffico veicolare nella zona in cui si insedierà.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, attesta che le dichiarazioni fornite sono rispondenti a verità.

In fede

Codognè, lì \_\_\_\_\_